

# Università degli Studi di Roma

"La Sapienza"

Centro Infosapienza

GARA PABS 122 DISCIPLINARE DI GARA

"PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA IT"

(CIG 6330676F16)



# DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA IT

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Durata dell'appalto	3
Art. 3	Importo dell'appalto	3
Art. 4	Normativa di riferimento e modalità di aggiudicazione	4
Art. 5	Soggetti ammessi alla gara	4
Art. 6	Condizioni di partecipazione	4
Art. 7	Presa visione della documentazione di gara	5
Art. 8	Chiarimenti	5
Art. 9	Modalità di presentazione della documentazione	6
Art. 10	Comunicazioni	7
Art. 11	Subappalto	8
Art. 12	Ulteriori disposizioni	8
Art. 13	Cauzioni e garanzie richieste	9
Art. 14	Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	11
Art. 15	Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e organizzativa	11
Art. 16	Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	13
Art. 17	Busta "A – Documentazione amministrativa"	15
Art. 18	Busta "B - Offerta tecnica"	26
Art. 19	Busta "C - Offerta economica"	27
Art. 20	Criteri di valutazione delle offerte	28
Art. 21	Procedura di aggiudicazione dell'appalto	34
Art. 22	Verifica di anomalia delle offerte	37
Art. 23	Definizione delle controversie	38
Art. 24	Trattamento dei dati personali	38
Art. 25	Allegati al disciplinare	38



#### Art. 1 Oggetto

- 1.1 Oggetto della presente gara è l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di una nuova infrastruttura di Information Technology (IT), da installare presso il Centro Infosapienza, il tutto alle condizioni stabilite nell'intera documentazione di gara e relativi allegati.
- 1.2 In particolare, l'oggetto della gara riguarda la fornitura di beni hardware, software e accessori per la costruzione dell'infrastruttura IT, rispondente alle esigenze ed alle scelte tecnico-strategico dell'Ateneo, e dei servizi necessari alla sua messa in opera ed in funzione, con manutenzione e assistenza per un periodo di 5 (cinque) anni, la cui descrizione dettagliata è riportata nel Capitolato tecnico.
- 1.3 L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 2674 del 14/07/2015.
- 1.4 Il bando di gara è stato spedito alla GUCE il XX/09/2015 ed è pubblicato sul sito del committente all'indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.

## Art. 2 Durata dell'appalto

- 2.1 La durata complessiva del contratto è di circa 63 mesi ed è da intendersi determinata da due componenti:
  - a) i servizi necessari alla messa in opera, al collaudo ed alla messa in funzione dell'infrastruttura oggetto dell'appalto, la cui durata complessiva è valutata in massimo 70 (settanta) giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto;
  - b) i servizi di manutenzione e assistenza per un periodo di 5 (cinque) anni su ogni bene oggetto della fornitura, a partire dalla data di accettazione da parte del Centro Infosapienza del collaudo dell'infrastruttura IT fornita.

## Art. 3 Importo dell'appalto

- 3.1 Il valore contrattuale dell'appalto è pari a € 1.651.800,00 (euro unmilioneseicentocinquantunomilaottocento/00), Iva esclusa, per l'intero periodo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00), Iva esclusa, di cui al "Documento unico di valutazione dei rischi standard da interferenze" (DUVRI) allegato al Capitolato tecnico, redatto dal Centro Infosapienza.
- 3.2 Il servizio è valutato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nel presente Disciplinare.
- 3.3 Non sono ammesse offerte in aumento.
- 3.4 L'appalto è finanziario con il budget del Centro Infosapienza ed il contributo di Fondazione Roma.



#### Art. 4 Normativa di riferimento e modalità di aggiudicazione

4.1 La gara è indetta nella forma della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 54, comma 2, e dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel seguito del presente Disciplinare.

#### Art. 5 Soggetti ammessi alla gara

- 5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Art. 15, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
  - a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
  - b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
  - c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente Disciplinare;
  - d) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e del presente Disciplinare.
- 5.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

## Art. 6 Condizioni di partecipazione

- 6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
  - a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del Codice;
  - b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165, o di cui all'art.35 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.



- del 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- 6.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 6.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili).

## Art. 7 Presa visione della documentazione di gara

- 7.1 La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito:
  - a) Bando di gara (formulario simap);
  - b) Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati;
  - c) Capitolato d'oneri e relativi allegati;
  - d) Capitolato tecnico;
  - e) DUVRI;
  - f) Modulistica (allegata al presente Disciplinare) da presentare per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta, costituita da:
    - Fac-simili domanda di partecipazione e dichiarazioni;
    - Modulo per la richiesta del DURC;
    - Modello offerta tecnica:
    - Modulo offerta economica.
- 7.2 Detta documentazione è interamente consultabile e scaricabile in formato pdf dal sito internet della Sapienza, all'indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
- 7.3 È designato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Ing. Marco Marchetti, Centro Infosapienza -Ufficio per le Telecomunicazioni.

### Art. 8 Chiarimenti

8.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di



- quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC **acquisti.infosapienza@cert.uniroma1.it**, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2015.
- 8.2 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 8.3 Le richieste di chiarimenti dovranno:
  - riportare nell'oggetto la dicitura "Realizzazione di una infrastruttura IT";
  - essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 8.4 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre le ore 12:00 del 16/10/2015.
- 8.5 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.

## Art. 9 Modalità di presentazione della documentazione

- 9.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato di potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate da copia fotostatica, firmata in calce, di un documento di identità in corso di validità del o dei soggetti sottoscrittori; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; per ciascun sottoscrittore è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità, anche in caso di più dichiarazioni;
  - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, nonché una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; per ciascun sottoscrittore è sufficiente produrre una sola copia del documento di identità, anche in caso di più dichiarazioni;
  - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 9.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 9.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in



- modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 9.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 9.5 La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, tramite il pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari a 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del valore della gara.
- 9.6 Ai fini della sanatoria si assegnerà un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 9.7 Decorso inutilmente tale termine la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. La stazione appaltante provvederà, in tal caso, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 9.8 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

## Art. 10 Comunicazioni

- 10.1 Salvo quanto disposto nell'Art. 8 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dal concorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 10.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 10.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente



resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## Art. 11 Subappalto

- 11.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale.
- 11.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

#### Art. 12 Ulteriori disposizioni

- 12.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 12.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 12.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
- 12.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- 12.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 12.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 12.7 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a € 2.679,38 (euro duemilaseicentosettantanove/trentotto) Iva inclusa, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.



#### Art. 13 Cauzioni e garanzie richieste

- 13.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a 2% (duepercento) dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 33.036,00 (euro trentatremilazerotrentasei/00).
- 13.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'Art. 9, comma 9.5, del presente Disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
- 13.3 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
  - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario, intestato al Centro Infosapienza, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 22 L 02008 05227 000101193360;
  - c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 13.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
- 13.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione guesta dovrà:
  - a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
  - b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.



- 445/2000 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- f) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore:
  - II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile:
  - III. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - IV. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 13.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del comma 13.2 del presente Articolo, potrà essere sanata così come disciplinato al precedente Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 13.7 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 13.8 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.



13.9 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

## 13.10 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett.e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

#### Art. 14 Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

- 14.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9 dicembre 2014.
- 14.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata così come disciplinato al precedente Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

## Art. 15 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e organizzativa

- 15.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
  - a) iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con attività dichiarata. Nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, devono essere indicati gli estremi d'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la



- legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati al Codice: XI B per forniture ed XI C per servizi:
- b) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre esperienze di servizi e forniture, presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o enti di diritto privato, analoghi all'oggetto complessivo richiesto nel Capitolato tecnico. In particolare ciascuna delle esperienze maturate deve presentare analoga copertura di almeno tre tipologie di beni e servizi fra le cinque individuate nell'oggetto del presente appalto: computing, storage, networking, strumenti di gestione software-driven, progetto di implementazione;
- c) di aver maturato almeno una delle tre esperienze di cui alla lett. b) precedente per un importo fatturato pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), conteggiando le sole tipologie di beni e servizi pertinenti rispetto all'oggetto del presente appalto; il relativo contratto non dovrà essersi risolto anticipatamente per mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
- d) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti / la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione dell'appalto. Le referenze devono essere consegnate in firma originale leggibile, con indicazione del ruolo del firmatario e timbro dell'istituto di credito che la rilascia e che sia operante in uno degli stati membri della UE;
- e) certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, relativa al Sistema di gestione per la Qualità aziendale, norma UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione";
- f) certificazione aziendale di partnership tecnica di livello Premier per i prodotti VMware, rilasciata dal produttore, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 15.2 Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 15.1, lett. c), d), e), f), trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.
- 15.3 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 15.4 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga



più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

- 15.5 Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di commercio di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, lett. a), deve essere dimostrato:
  - a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
  - b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- 15.6 Le referenze bancarie di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, lett. d), devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
- 15.7 Il requisito di certificazione di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, lett. e), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio/fornitura. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice, la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
- 15.8 Il requisito di certificazione di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, lett. e) deve essere posseduto dall'operatore economico che svolgerà la relativa attività.
- 15.9 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- 15.10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 15, comma 15.5, lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- 15.11 Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 15, comma 15.5, lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente Art. 15, comma 15.1, devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

#### Art. 16 Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

16.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro il termine



perentorio del 04/11/2015 alle ore 11:00 al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Settore Protocollo informatico, Archivio, Gestione documentale e Smistamento

## Centro Infosapienza

Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

- 16.2 I plichi possono pervenire, nel termine ed all'indirizzo sopra indicato, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito, oppure tramite consegna a mano. La consegna a mano dovrà essere effettuata, sempre entro il termine perentorio sopradetto, presso il Settore Protocollo informatico, Archivio, Gestione documentale e Smistamento, Palazzo del Rettorato sito in Piazzale Aldo Moro 5 00185 Roma, il cui orario di apertura al pubblico è:
  - dal lunedì al giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 14.30 alle 15.30;
  - il venerdì dalle 9:00 alle 11:00.
- 16.3 I plichi devono, a pena di esclusione dalla gara:
  - essere idoneamente chiusi e sigillati con ceralacca o nastro adesivo;
  - essere controfirmati sui lembi di chiusura:
  - recare all'esterno, oltre l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le seguenti indicazioni: "Procedura aperta per l'appalto della realizzazione di una infrastruttura IT" e "CIG 6330676F16".
- 16.4 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 16.5 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualunque motivo, non giunga entro il termine perentorio prescritto dal presente Disciplinare.
- 16.6 I plichi devono contenere al loro interno tre buste, che, **a pena di esclusione**, devono essere chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e tutte devono recare l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le diciture:
  - "A Documentazione amministrativa":
  - "B Offerta tecnica";
  - "C Offerta economica".
- 16.7 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 16.8 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in



aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### Art. 17 Busta "A - Documentazione amministrativa"

- 17.1 La busta A deve contenere la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (in caso di concorrente singolo, RTI, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.
- 17.2 Relativamente alla domanda di partecipazione di cui al precedente comma 17.1, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 17.3 Relativamente alla domanda di partecipazione di cui al precedente comma 17.1, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
     5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- 17.4 La busta A deve altresì contenere dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater), del Codice, e precisamente:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di



tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice);

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ...... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti [si vedano i punti I, II, III e IV seguenti]:

#### (oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ...... [inserire riferimenti n., data, ecc., ...]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- II. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- III. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
  - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria: dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare



esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- IV. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett.b) del Codice), e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

### (oppure)

tutte le sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle materie alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidati dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,



- definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- j) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999;

#### (oppure)

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999 (art. 38, comma1, lett. I), del Codice);
- k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 231/2001, e non sussiste il divieto a partecipare a gare o a contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (art. 38, comma1, lett. m) del Codice);
- I) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice;
- n) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.38, comma 1, lett. m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
  - di non essere in alcuna delle situazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

#### (oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

### (oppure)



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- 17.5 Relativamente alle attestazioni di cui al precedente comma 17.4 si precisa che:
  - a) le attestazioni, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, partecipazione in coassicurazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - b) le attestazioni, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
  - c) le attestazioni di cui alle lett. a), b) e l) devono essere rese e devono riferirsi ai soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, qualora presente. In alternativa dette attestazioni devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, con l'indicazione analitica e nominativa dei soggetti citati. Qualora detti soggetti siano identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o registri pubblici, sarà considerata esaustiva, senza necessità di regolarizzazione né applicazione di sanzione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o suo procuratore, riferita genericamente a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza;
  - d) l'attestazione del requisito di cui alla lett. b) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci



le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;

- e) le attestazioni di cui alle lett. a), b) e l) devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- f) le attestazioni devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
- 17.6 La busta A deve altresì contenere dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quali il concorrente attesti:
  - a) i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la durata, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando la forma giuridica, la classificazione, gli estremi dell'iscrizione (numero e data) in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati al Codice: XI B per forniture ed XI C per servizi:
  - b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
  - c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
  - d) di aver maturato negli ultimi tre anni solari almeno tre esperienze di servizi e forniture, presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o enti di diritto privato, analoghi all'oggetto complessivo richiesto nel Capitolato tecnico. In particolare ciascuna delle esperienze maturate deve presentare analoga copertura di almeno tre tipologie di beni



e servizi fra le cinque individuate nell'oggetto del presente appalto: computing, storage, networking, strumenti di gestione software-driven, progetto di implementazione. Almeno una delle tre esperienze maturate dovrà presentare un importo fatturato pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), conteggiando le sole tipologie di beni e servizi pertinenti rispetto all'oggetto del presente appalto; il relativo contratto non dovrà essersi risolto anticipatamente per mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

- e) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, relativa al Sistema di gestione per la Qualità aziendale, norma UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione";
- f) di essere in possesso della certificazione aziendale di partnership tecnica di livello Premier per i prodotti VMware, rilasciata dal produttore, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- g) di essere in possesso delle referenze bancarie di cui all'Art. 15.1 lett. d), del presente Disciplinare, la cui documentazione deve essere allegata in originale;
- h) le prestazioni che intende affidare in subappalto, la percentuale delle attività che intende subappaltare e, in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. i), del Codice, il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

(oppure)

di non voler subappaltare;

- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- j) che l'offerta economica presentata è pienamente remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e di rinunciare sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
- k) di accettare, senza riserva alcuna, le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nella documentazione di gara;
- I) di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, all'obbligo di tracciabilità dei flussi



finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;

- m) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e di posta elettronica non certificata ed il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- n) le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- o) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

## (oppure)

di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- 17.7 Le attestazioni di cui al precedente comma 17.6 lett. a), b), c), g), h), i), j), k), l), m), n), o), devono essere rese da tutti i partecipanti, nel caso di concorrenti costituendi RTI, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE e, nel caso di avvalimento, anche dall'Impresa ausiliaria.
- 17.8 La busta A deve altresì contenere:
  - a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;
  - b) ricevuta di pagamento, in originale o copia conforme, del contributo l'importo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'ANAC, in conformità a quanto indicato all'Art. 14 del presente Disciplinare.
  - c) Modulo per la richiesta del DURC debitamente compilato.
- 17.9 In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, la busta A dovrà altresì contenere:
  - a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
  - b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
    - I. indica i dati di cui al precedente Art. 17, comma 17.6, lett. a), b) e c);
    - II. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso



dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- III. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- IV. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- d) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo all'impresa ausiliaria.
- 17.10 In caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. i), del Codice, la busta A dovrà altresì contenere:
  - a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto qualificante ed indica l'impresa subappaltatrice;
  - b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, con la quale:
    - attesta il possesso, in capo all'impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;
    - II. si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
    - III. attesta che l'impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice:
  - c) originale o copia autentica del contratto di subappalto, da cui risultino le attività che verranno effettivamente svolte:
  - d) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo all'impresa subappaltatrice.



## INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

- 17.11 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, la busta A dovrà altresì contenere la seguente documentazione:
  - a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
  - b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 17.12 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la busta A dovrà altresì contenere il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote che verranno assunte dai concorrenti riuniti, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- 17.13 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, la busta A dovrà altresì contenere la seguente documentazione:
  - a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
  - b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
- 17.14 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la busta A dovrà altresì contenere una dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
  - c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.
- 17.15 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la busta A dovrà altresì contenere la seguente documentazione:
  - a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi



- per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 17.16 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la busta A dovrà altresì contenere copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
- 17.17 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, la busta A dovrà altresì contenere copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 17.18 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi richiesti dal presente Art. 17, potranno essere sanate così come disciplinato al precedente Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.



#### Art. 18 Busta "B - Offerta tecnica"

- 18.1 La busta B deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica, costituita da una **relazione tecnica**, redatta in lingua italiana, conforme al fac-simile (Modello offerta tecnica) allegato al presente Disciplinare.
- 18.2 La relazione tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e deve rispettare le caratteristiche ed i formati di seguito richiesti.
- 18.3 Alla relazione in originale in formato cartaceo dovranno essere aggiunte due copie su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato ".pdf"). In caso di discordanza tra i documenti in formato cartaceo e quelli in formato elettronico, farà fede la documentazione cartacea.
- 18.4 La relazione tecnica deve essere redatta in formato A4, font Arial 10 (salvo i fac-simili delle schede fornite nel Modello offerta tecnica), interlinea singola, con eventuali figure, diagrammi e schemi a piacere, margini 2,5 cm per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), in un numero massimo di 140 pagine (140 facciate).
- 18.5 L'offerta tecnica è valutata secondo i parametri e i criteri motivazionali delineati nel successivo Art. 20.
- 18.6 La Commissione procederà alla valutazione della sola relazione tecnica e di tutta la documentazione (anche in autocertificazione) allegata relativa alle certificazioni aziendali; i documenti di certificazione non concorreranno al computo delle 140 pagine. Nel caso in cui, il concorrente produca ulteriore documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.
- 18.7 Per tutti le soluzioni proposte nella relazione tecnica che saranno oggetto di criteri di valutazione tecnica, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica di completezza e congruità da parte della Commissione. L'assenza di tali informazioni renderà non valutabile la relativa proposta.
- 18.8 Tutte le soluzioni proposte devono essere nella piena disponibilità del concorrente e senza oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.
- 18.9 Quanto descritto nella relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del concorrente all'esecuzione nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.
- 18.10 Nell'esposizione si richiede di dettagliare adeguatamente ogni singolo tema, senza limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nel Capitolato tecnico o nel presente Disciplinare, bensì spiegando ed illustrando il progetto tecnico alla base della fornitura.
- 18.11 In particolare, la relazione tecnica dovrà necessariamente contenere le caratteristiche dei beni e servizi offerti, con riferimento ai requisiti minimi e premianti indicati nel Capitolato tecnico.



- 18.12 La relazione tecnica deve essere, **pena l'esclusione** dalla gara, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, con le medesime modalità di cui all'Art. 17, comma 17.1, del presente Disciplinare; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le medesime modalità di cui al precedente Art. 17, commi 17.2 e 17.3.
- 18.13 La incompleta compilazione e/o la mancata o incompleta sottoscrizione dell'offerta tecnica, nei modi e nei termini indicati nel presente Art. 18, potranno essere sanate così come disciplinato al precedente Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7.

### Art. 19 Busta "C - Offerta economica"

- 19.1 La busta C deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, formulata mediante il Modulo offerta economica allegato al presente Disciplinare.
- 19.2 L'offerta economica deve contenere il prezzo complessivo in cifre ed in lettere, nonchè i costi singoli richiesti; oltre alla stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art.87 c.4 del Codice. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettera.
- 19.3 In ogni caso è richiesta l'esplicitazione delle singole voci di costo che contribuiscono a determinare l'importo complessivo, secondo la strutturazione prevista dal Modulo offerta economica allegato al presente Disciplinare, di cui anche all'Art. 20, comma 20.20; la mancata compilazione anche di una sola voce di costo comporta l'esclusione dalla procedura.
- 19.4 L'offerta economica redatta mediante il Modulo allegato dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile.
- 19.5 L'offerta economica deve, **pena l'esclusione** dalla gara, essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, con le modalità di cui all'Art. 17, comma 17.1, del presente Disciplinare; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità di cui al precedente Art. 17, commi 17.2 e 17.3.
- 19.6 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, pena l'esclusione.
- 19.7 Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato d'oneri, **pena l'esclusione**.
- 19.8 L'offerta economica si ritiene impegnativa per l'impresa concorrente per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 19.9 La mancata o incompleta sottoscrizione dell'offerta economica, nei modi e nei termini indicati nel precedente comma 19.5, potrà essere sanata così come disciplinato al precedente Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7.



#### Art. 20 Criteri di valutazione delle offerte

20.1 L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata dalla Commissione sulla base di apposita graduatoria, formata a seguito di valutazione ponderata di quanto offerto dalle imprese concorrenti, secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente articolo.

Suddivisione punteggio			
Punteggio offerta tecnica	max punti 70		
Punteggio offerta economica	max punti 30		
TOTALE	100		

### Punteggio totale

20.2 Il **Punteggio Totale PC**<sub>OFF</sub> per ogni concorrente, ossia quello complessivo che tiene conto sia della valutazione tecnica che della valutazione economica, è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, secondo la seguente formula:

dove:

PC<sub>OFF</sub>: è il *Punteggio Complessivo* attribuito alla singola offerta, pari a massimo 100 punti;

PT<sub>OFF</sub>: è il *Punteggio Tecnico* relativo ai criteri di valutazione tecnica, determinato dal Centro Infosapienza in una misura pari a **massimo 70 punti** e le cui modalità di attribuzione sono definite nel presente Art. 20, comma 20.4 e seguenti;

**PE**<sub>OFF</sub>: è il *Punteggio Economico* relativo ai criteri di valutazione economica, determinato dal Centro Infosapienza in una misura pari a **massimo 30 punti** e le cui modalità di attribuzione sono definite nel presente Art. 20, comma 20.14 e seguenti.

20.3 I singoli punteggi verranno determinati con una precisione a tre cifre decimali, come meglio dettagliato nel presente Art. 20, commi 20.9 e 20.17.

## Offerta tecnica

- 20.4 La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico, in base ai criteri indicati al seguente comma 20.12.
- 20.5 La valutazione tecnica di ciascuna offerta avrà ad oggetto le caratteristiche o i requisiti tecnici delle soluzioni proposte dal concorrente, in particolare uguali o migliorative rispetto alle caratteristiche o requisiti tecnici minimi stabiliti nel Capitolato tecnico, laddove definiti.



- 20.6 La mancata offerta anche di un solo requisito tecnico minimo, nonché il mancato possesso nei prodotti offerti anche di una sola caratteristica tecnica minima, comporta l'esclusione dalla procedura.
- 20.7 Alla singola offerta verrà attribuito un **Punteggio Tecnico PT**<sub>OFF</sub>, in una misura pari ad un massimo 70 punti, in base alla seguente formula:

$$PT_{OFF} = (VT_{OFF} / VT_{MAX}) \times 70$$

dove:

PT<sub>OFF</sub>: è il *Punteggio Tecnico* attribuito all'offerta del concorrente;

VT<sub>OFF</sub>: è la Valutazione Tecnica dell'offerta del concorrente, assegnata dalla Commissione, determinata sulla base dei criteri di valutazione tecnica indicati nel seguente comma 20.12;

VT<sub>MAX</sub>: è la Valutazione Tecnica Massima assegnata dalla Commissione fra tutte le offerte valide ricevute.

- 20.8 La suddetta formula, in linea con le normative, i regolamenti e le direttive per le modalità di aggiudicazione di appalti pubblici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, permette di:
  - a) riparametrare la Valutazione Tecnica (VT<sub>OFF</sub>) in modo che l'offerta giudicata dalla Commissione di migliore qualità secondo i criteri di valutazione tecnica (ossia l'offerta a cui viene assegnata la valutazione VT<sub>OFF</sub> = VT<sub>MAX</sub>) riceva il massimo Punteggio Tecnico (PT<sub>OFF</sub>) disponibile;
  - b) assicurare che il Punteggio Tecnico (PT<sub>OFF</sub>) concorra, nell'ambito della determinazione del Punteggio Complessivo (PC<sub>OFF</sub>), con un peso relativo effettivamente coerente rispetto all'equilibrio fra criteri di valutazione tecnica e criteri di valutazione economica stabilito dal presente Disciplinare.
- 20.9 Nell'applicazione della formula relativa al PT<sub>OFF</sub>, si procederà al calcolo del punteggio sino alla terza cifra decimale approssimando all'unità superiore o inferiore a seconda se, rispettivamente, la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ovvero inferiore (ad esempio per valori compresi tra 37,2375 e 37,2379 si approssimerà a 37,238, mentre per valori compresi tra 37,2370 e 37,2374 si approssimerà a 37,237).
- 20.10 Rimandando al capitolo 3.4 del Capitolato tecnico (e in generale all'intero documento) per una descrizione dettagliata dei singoli criteri e in particolare delle modalità e dei parametri di valutazione, la tabella di cui al seguente comma 20.12 riporta:
  - il codice identificativo composito del criterio di valutazione tecnica;
  - una descrizione breve del criterio;
  - il codice dei requisiti (uno o più) della fornitura oggetto di valutazione attraverso il criterio;
  - la quota massima di punti tecnici associati al criterio;



- la modalità di valutazione del criterio, distinguendo fra:
  - o tabellare SI-NO,
  - otabellare a livelli,
  - o discrezionale.
  - o discrezionale con soglia;
- l'eventuale punteggio minimo di soglia.
- 20.11 Relativamente alle modalità di valutazione di cui al precedente comma, si precisa che:
  - a) la modalità tabellare SI-NO implica che il criterio può essere valutato assegnando esclusivamente o zero punti o il punteggio massimo previsto (non sono possibili punteggi intermedi). L'assegnazione avverrà verificando il rispetto, nella formulazione dell'Offerta tecnica da parte del concorrente, delle specifiche condizioni richieste dal Centro Infosapienza nel Capitolato tecnico, per ciascun criterio interessato;
  - b) la modalità tabellare a livelli implica che il criterio può essere valutato assegnando o zero punti oppure quote parziali prestabilite del punteggio massimo previsto o il punteggio massimo stesso. Tale modalità si applica specificatamente nei casi in cui l'oggetto della valutazione è rappresentato da un elemento prettamente quantitativo, rispetto al quale il Centro Infosapienza stabilisce nel Capitolato tecnico degli intervalli (livelli) ben determinati, per ciascun criterio interessato. L'assegnazione avverrà determinando, nella formulazione dell'Offerta tecnica da parte del concorrente, il livello in cui ricade il valore quantitativo offerto dal concorrente, per ciascun criterio interessato;
  - c) la modalità discrezionale implica che il criterio può essere valutato assegnando un punteggio variabile fra zero punti ed il punteggio massimo previsto. L'assegnazione avverrà valutando, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, la descrizione delle soluzioni tecniche esposte dal concorrente nell'Offerta tecnica, rispetto ai criteri motivazionali ed ai parametri di valutazione specificati dal Centro Infosapienza nel Capitolato tecnico, per ciascun criterio interessato. In particolare, per ogni criterio, il punteggio tecnico verrà attribuito dalla Commissione, nel rispetto dei criteri motivazionali dichiarati, attraverso l'attribuzione di giudizi tra quelli di seguito riportati:
    - OTTIMO.
    - BUONO,
    - ADEGUATO.
    - PARZIALMENTE ADEGUATO.
    - INADEGUATO.

Si precisa, al riguardo, che ad ogni giudizio espresso corrisponde l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente:

- OTTIMO = 100%,
- BUONO = 80%,



- *ADEGUATO* = 50%,
- PARZIALMENTE ADEGUATO = 30%,
- *INADEGUATO* = 0%;
- d) la modalità discrezionale con soglia è analoga alla modalità discrezionale, tuttavia il Centro Infosapienza individua, per ciascun criterio interessato, un punteggio minimo di soglia: qualora, nella valutazione tecnica dell'offerta del concorrente, la Commissione assegni, anche ad un solo singolo criterio interessato, un punteggio tecnico inferiore alla soglia, l'offerta del concorrente verrà automaticamente esclusa dalla gara.
- 20.12 Nella tabella seguente si riportano tutti e soli i criteri di valutazione tecnica che concorrono alla determinazione del valore VT<sub>OFF</sub> per l'offerta del concorrente.

Criterio di valutaz. tecnica	Descrizione breve	Requisiti interessati	Punteggio massimo	Modalità di valutazione	Punteggio minimo di soglia
VT-01	Progetto esecutivo di massima	GN-GN-01/GEN-01	20,0	Discrezionale con soglia	6,0
VT-02	Numero di unità Blade Server	HW-CP-01/GEN-01	12,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-03	RAM per Blade Server	HW-CP-01/CAP-02	12,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-04	Prestazione delle CPU	HW-CP-01/PRE-01	12,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-05	Certificazione 80Plus	HW-CP-02/GRN-01	4,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-06	Fault Tolerance per Blade Server	HW-CP-02/PRG-01	8,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-07	Funzionalità di compressione dei dati implementata	HW-ST-01/TEC-02	3,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-08	Funzionalità di deduplica dei dati implementata	HW-ST-01/TEC-02	3,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-09	Capacità dischi SAS	HW-ST-01/CAP-02	8,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-10	Capacità dischi NL-SAS	HW-ST-01/CAP-03	8,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-11	Capacità memoria cache	HW-ST-01/CAP-04	10,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-12	Configurazione cluster in modalità active / active	HW-ST-02/AFF-02	18,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-13	Funzionalità avanzate della piattaforma	HW-ST-02/TEC-01 HW-ST-02/CAP-01	6,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-14	Espansione a 100 Gb/s	HW-NT-01/CAP-01 HW-NT-01/PRE-01	4,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-15	QSFP su singola coppia di fibre ottiche	HW-NT-02/TEC-04	4,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-16	Network di tipo FC a 16 Gb/s	HW-CP-01/PRE-03 HW-ST-01/PRE-03 HW-ST-02/PRE-01 HW-NT-04/TEC-03 HW-NT-05/PRE-01 HW-NT-08/PRE-01 HW-NT-08/PRE-02	14,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-17	Numero di unità Switch Rack Ethernet	HW-NT-06/GEN-01	10,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-18	Velocità minima garantita intra-chassis	HW-NT-07/PRE-01	8,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-19	Velocità minima garantita inter-chassis	HW-NT-07/PRE-01	8,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-20	Velocità minima garantita verso lo Switch DC Ethernet	HW-NT-07/PRE-01	8,0	Tabellare a livelli	N.A.
VT-21	Apparati convergenti	HW-NT-08/GEN-01	6,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-22	Workflow di controllo della compliance	SW-TL-01/TEC-01	6,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-23	Disponibilità di librerie pre-costituite	SW-TL-01/TEC-02	6,0	Discrezionale	N.A.



Criterio di valutaz. tecnica	Descrizione breve	Requisiti interessati	Punteggio massimo	Modalità di valutazione	Punteggio minimo di soglia
VT-24	Interoperabilità nella progettazione dei workflow	SW-TL-01/TEC-02	6,0	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-25	Orchestrabilità delle risorse software-defined	SW-TL-01/COM-01 SW-TL-01/COM-04 SW-TL-01/COM-05 SW-TL-01/COM-06	-,-	Discrezionale	N.A.
VT-26	Utilizzo di protocolli aperti e/o standard	SW-TL-01/COM-01 SW-TL-01/COM-04 SW-TL-01/COM-05 SW-TL-01/COM-06	6,0	Discrezionale	N.A.
VT-27	Orchestrabilità delle risorse IT di tipo fisico	SW-TL-01/TEC-08	6,0	Discrezionale	N.A.
VT-28	Condivisione del servizio fra più utenti	SW-CL-01/TEC-01 SW-CL-01/TEC-16	, -	Tabellare SI-NO	N.A.
VT-29	Modalità di organizzazione di risorse e attività	SR-PR-01/GEN-01 SR-PR-01/GEN-02 SR-PR-01/GEN-03 SR-PR-01/GEN-04 SR-PR-01/GEN-05	10,0	Discrezionale con soglia	3,0
VT-30	Tempi di intervento per manutenzione e assistenza	SR-CM-01/GEN-04	12,0	Tabellare SI-NO	N.A.

20.13 La Valutazione Tecnica (VT<sub>OFF</sub>) sarà pertanto determinata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione tecnica.

# Offerta economica

- 20.14 La valutazione economica di ciascuna offerta avrà ad oggetto l'importo complessivo offerto dal concorrente quale corrispettivo economico dovuto dal Centro Infosapienza per la fruizione dell'intera fornitura prevista dal Capitolato tecnico.
- 20.15 Alla singola offerta verrà attribuito un Punteggio Economico (**PE**<sub>OFF</sub>), in una misura pari a **massimo 30 punti**, in base alla seguente formula:

$$PE_{OFF} = \begin{cases} 0.85 \times (R_{OFF} / R_{MED}) \times 30 & \text{se } R_{OFF} <= R_{MED} \\ \{0.85 + 0.15 \times [(R_{OFF} - R_{MED}) / (R_{MAX} - R_{MED})]\} \times 30 & \text{se } R_{OFF} > R_{MED} \end{cases}$$

con:

 $R_{OFF} = (BA - IE_{OFF}) / BA$ 

 $R_{MAX} = (BA - IE_{MIN}) / BA$ 

dove:

IEOFF: è l'Importo Economico Offerto dal concorrente;

**BA**: è la *Base d'Asta*, ossia l'importo massimo fissato come valore contrattuale dell'appalto al netto degli oneri derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso (si veda l'Art. 3 del presente Disciplinare);

**IE**<sub>MIN</sub>: è l'*Importo Economico Minimo* fra tutte le offerte valide ricevute dai diversi concorrenti partecipanti;



**R**<sub>OFF</sub>: è il *Ribasso* dell'offerta del concorrente, ossia la percentuale di sconto offerto dal concorrente rispetto alla Base d'Asta (BA);

**R**<sub>MAX</sub>: è il *Ribasso Massimo* ricevuto, ossia la percentuale di sconto massimo fra tutte le offerte valide ricevute dai diversi concorrenti partecipanti rispetto alla Base d'Asta (BA);

**R**<sub>MED</sub>: è il *Ribasso Medio* ricevuto, ossia la media aritmetica dei ribassi fra tutte le offerte valide ricevute dai diversi concorrenti partecipanti.

- 20.16 La suddetta formula, in linea con le normative, i regolamenti e le direttive per le modalità di aggiudicazione di appalti pubblici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, permette di:
  - a) riparametrare l'Importo Economico Offerto (IE<sub>OFF</sub>) in modo che l'offerta di maggior ribasso (ossia l'offerta che presenta IE<sub>OFF</sub> = IE<sub>MIN</sub>) riceva il massimo Punteggio Economico (PE<sub>OFF</sub>) disponibile;
  - b) garantire, secondo le valutazioni in merito, una ottimale valutazione relativa fra i diversi ribassi ricevuti, attraverso una formula bilineare interdipendente con il coefficiente fissato a 0.85:
  - c) assicurare che il Punteggio Economico (PE<sub>OFF</sub>) concorra, nell'ambito della determinazione del Punteggio Complessivo (PC<sub>OFF</sub>), con un peso relativo effettivamente coerente rispetto all'equilibrio fra criteri di valutazione tecnica e criteri di valutazione economica giudicato più idoneo per la gara in oggetto.
- 20.17 Nell'applicazione della formula relativa al PE<sub>OFF</sub>, si procederà al calcolo del punteggio sino alla terza cifra decimale approssimando all'unità superiore o inferiore a seconda se, rispettivamente, la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ovvero inferiore (ad esempio per valori compresi tra 24,2375 e 24,2379 si approssimerà a 24,238, mentre per valori compresi tra 24,2370 e 24,2374 si approssimerà a 24,237).
- 20.18 L'Importo Economico Offerto (IE<sub>OFF</sub>), sommato agli oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, rappresenterà, nel caso di concorrente aggiudicatario, il valore contrattuale fissato per l'appalto. Inoltre la voce di costo n° 7 "Manutenzione", univocamente associata al servizio di manutenzione e assistenza per 5 anni parte dell'oggetto di gara (si veda il paragrafo 5.5.8 del Capitolato tecnico), rappresenterà un importo vincolante ai fini dell'esecuzione del piano di fatturazione, secondo i criteri dettati dall'Art. 10 del Capitolato d'oneri.
- 20.19 Rimandando all'allegato Modulo offerta economica per una descrizione dettagliata delle modalità di compilazione dell'offerta economica, dei vincoli da rispettare a **pena di esclusione** dalla gara e delle modalità di calcolo dei valori VE<sub>OFF</sub> e BA, la tabella di cui al seguente comma 20.20 riporta:
  - un numero progressivo identificativo della singola voce di costo;
  - un titolo descrittivo della voce di costo;



- il codice strutturato identificativo di uno o più elementi della fornitura (come identificati e dettagliati nel Capitolato tecnico) quotati dalla voce di costo;
- la denominazione degli elementi della fornitura quotati dalla voce di costo;
- in piè di tabella l'importo complessivo massimo ammissibile (IVA esclusa).
- 20.20 Nella tabella seguente si riportano tutte e sole le voci di costo che concorrono alla determinazione del valore IE<sub>OFF</sub> per l'offerta del concorrente.

N°	Voce di Costo	Elementi Fornitura	Denominazione		
1	Computing	HW-CP-01	Blade Server		
		HW-CP-02	Blade Chassis		
		AC-CP-01	Console KVM		
2	Ctorogo	HW-ST-01	Storage Area Network		
	Storage	HW-ST-02	Piattaforma di Virtualizzazione dello Storage		
3	DWDM	HW-NT-01	Piattaforma DWDM		
	Network	HW-NT-02 Switch Data Center Ethe			
		HW-NT-03	Moduli e Porte per Switch Data Center Ethernet		
		HW-NT-04	Switch FC		
4		HW-NT-05	Moduli e Porte per Switch FC		
4		HW-NT-06	Switch Rack Ethernet		
		HW-NT-07	Apparati di Distribuzione Ethernet per Blade		
		HW-NT-08	Apparati di Distribuzione FC per Blade		
		AC-NT-01	Cablaggio della Rete Dati dei Data Center		
5	Software	SW-TL-01	Orchestration & Automation Engine		
5	Sollware	SW-CL-01	Cloud Service Platform		
		SR-PR-01	Project Management		
	Progetto Implementativo	SR-PR-02	Trasporto e Consegna Materiali		
6		SR-PR-03	Installazione e Configurazione		
		SR-PR-04	Estensione Fabric FC Esistente		
		SR-PR-05	Predisposizione al Collaudo		
		SR-PR-06	Formazione		
7	Manutenzione	SR-CM-01 Manutenzione e Assistenza per 5 Anni			
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO € 1.650.000,0					

#### Art. 21 Procedura di aggiudicazione dell'appalto

- 21.1 La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte avrà luogo in una sala presso il Palazzo del Rettorato, sito in Piazzale Aldo Moro 5, Roma, il giorno 09/11/2015, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 21.2 Le successive sedute avranno luogo, data ed orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e saranno pubblicati sul sito www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. La



- pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le imprese interessate.
- 21.3 La Commissione nominata dalla stazione appaltante procederà in seduta pubblica a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio previsto nel Bando e confezionati in modo conforme a quanto disciplinato nel presente Disciplinare.
- 21.4 Quindi la Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti nel termine prescritto e regolarmente confezionati, nonché all'apertura della **busta A**.
- 21.5 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
  - a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
  - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
  - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
  - d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ad applicare quanto disciplinato all'Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7;
  - f) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente comma e), a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% (diecipercento) delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui all'Art. 15 del presente Disciplinare; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 21.6 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della **busta B**, concernente l'offerta tecnica, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione ne richiederà la regolarizzazione in applicazione di quanto disciplinato all'Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7.



- 21.7 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all'Art. 20.
- 21.8 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al precedente comma 21.6; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione ne richiederà la regolarizzazione in applicazione di quanto disciplinato all'Art. 9, commi 9.5, 9.6 e 9.7, sospendendo la seduta, fissando la data della seduta successiva e disponendo la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 21.9 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'Art. 20 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 21.10 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 21.11 All'esito delle operazioni di cui ai commi precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 21.12 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 21.13 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della Commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.



- 21.14 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 21.15 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 21.16 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Quindi viene chiusa la seduta pubblica e viene data comunicazione al RUP, ex art. 121, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per dar seguito alla procedura di verifica secondo quanto stabilito agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
- 21.17 Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
- 21.18 L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è disposta con apposito atto degli organi competenti ed incaricati, i quali hanno facoltà di non procedere all'aggiudicazione, con provvedimento motivato.
- 21.19 Il Centro Infosapienza procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, e si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
- 21.20 Il Centro Infosapienza procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria, qualora non precedentemente sorteggiati, l'esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati in sede di gara.
- 21.21 Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il Centro Infosapienza procede come previsto ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
- 21.22 La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

#### Art. 22 Verifica di anomalia delle offerte

- 22.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
  - a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;



- b) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- g) la stazione appaltante può **escludere** l'offerta a prescindere dalle giustificazioni qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- h) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

### Art. 23 Definizione delle controversie

23.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## Art. 24 Trattamento dei dati personali

24.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

## Art. 25 Allegati al Disciplinare

- 25.1 Sono allegati al presente Disciplinare (modulistica):
  - a) Fac-simili dell'istanza e delle dichiarazioni;
  - b) Modello offerta tecnica;
  - c) Modulo offerta economica;
  - d) Modulo per la richiesta del DURC.